**N. 00063/2013 REG.PROV.CAU.**

**N. 08833/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8833 del 2012, proposto dalla società IVRI - Istituti di Vigilanza Riuniti S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Robaldo e Fabrizio Proietti, con domicilio eletto presso Fabrizio Proietti in Roma, via Buccari, n. 3;

*contro*

Aeroporti di Puglia S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Toma, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*nei confronti di*

Sicurcenter S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Fulvio Ingaglio La Vecchia, con domicilio eletto presso Maria Beatrice Miceli in Roma, via Antonio Stoppani 1;  Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. Gruppo Bipiemme,  Ente Nazionale per l’aviazione civile (ENAC); Massimo Devicientie Domenico Muccio;  Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Interno - Polizia di Frontiera, Autorità per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, n. 858/2012

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Aeroporti di Puglia S.p.a., della Sicurcenter S.p.a., nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Interno - Polizia di Frontiera, nonché dell’Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Robaldo, Toma, e Miceli

Considerato che all’odierna camera di consiglio la società appellata ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare;

Le spese devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dà atto della rinunzia alla domanda cautelare in epigrafe.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)